

Valutazione e procedure valutative

Verifica

Le prove attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno cadenza periodica e sono distribuite armonicamente in relazione allo sviluppo dei programmi e alle esigenze degli allievi: si tratta di prove iniziali, che intendono accertare la situazione di partenza dell'anno scolastico oppure di una unità di apprendimento; di prove in itinere che hanno il compito di sondare il procedere dell'apprendimento senza attribuzione di voti (prove formative); di prove finali che si collocano al termine dello sviluppo di una unità di apprendimento o di alcuni suoi segmenti alle quali viene attribuito un voto (prove sommative)¹. I docenti dovrebbero svolgere un minimo di 2 prove scritte e 2 prove orali (discipline che prevedono lo scritto) o 2/3 prove orali (discipline orali). Tra le tipologie di verifica più ampiamente impiegate sono ricorrenti: l'interrogazione, il colloquio, la trattazione sintetica di argomenti, i quesiti a risposta singola o multipla, le prove grafiche per il disegno, le prove pratiche per l'educazione fisica, e, per quanto concerne le prove orali, il colloquio orale sia in lingua italiana che in lingua straniera, con cui l'insegnante accerta la capacità dell'alunno di interpretare e tradurre testi, di risolvere problemi di varia natura e complessità. A questi tipi di prove vanno aggiunte le simulazioni dell'esame di stato. Ogni fase dell'attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli allievi e sulla loro consapevolezza dei parametri e dei criteri valutativi, così da favorire il processo di autovalutazione e di crescita autonoma. A tal proposito è utile riferirsi alle griglie di valutazione adottate dall'istituto, da intendersi quale base valutativa comune, condivisa, sulla quale fondare eventuali, più specifiche griglie disciplinari.

Certificazione delle competenze

Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l'obbligo di istruzione indica "una base comune", alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società.

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all'art. 4, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale (corsi leFP) entro il diciottesimo anno di età.

Ulteriori certificazioni vengono inoltre rilasciate al termine dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, al posto di 'Alternanza Scuola Lavoro'), di cui le recenti Linee Guida ministeriali (decreto n.774 del 4 settembre 2019). Le attività prevedono un minimo di 210 ore negli ultimi tre anni degli istituti professionali, di 150 ore negli istituti tecnici e di 90 nei licei. Ampia rilevanza è data all'educazione all'imprenditorialità e all'impresa formativa simulata (IFS); si propone altresì il *Service Learning*, quale percorso pedagogico, metodologico, didattico che permette allo studente di apprendere attraverso il servizio alla Comunità (*Service*), ossia di imparare misurandosi con i problemi

1 Tale voto è attribuito sulla base della griglia di valutazione di Istituto disponibile tra gli allegati.

realmente presenti nel proprio contesto di vita. Centrali appaiono le competenze: personale e sociale, che comprende la capacità di imparare a imparare; di cittadinanza; imprenditoriale; di “consapevolezza ed espressione culturali”.

I PCTO, secondo le Linee Guida, hanno valore orientante, tengono conto degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi degli studenti e delle caratteristiche del contesto socio economico di riferimento. Promuovono il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, favorendo una graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e capacità di auto-orientamento.

I percorsi mireranno allo sviluppo di competenze professionali non rigide ma legate ad approcci riflessivi e relazionali, da acquisire in un contesto (tirocinio) lavorativo reale o virtuale, nonché di apprendimenti da acquisire nella fase di formazione necessaria per l'ingresso nella realtà lavorativa relativamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro, alla cultura di impresa e all'orientamento al mondo del lavoro.

Il modello di certificazione al termine del primo biennio è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione quale l'asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).

Il modello di certificazione dei percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.

Valutazione del Primo Trimestre

Negli scrutini del primo trimestre, gli elementi di valutazione rilevati nelle prove orali, scritte e pratiche confluiranno in un voto unico.

Prove scritte valide per l'orale

Le interrogazioni scritte non possono sostituire del tutto le prove orali. Le verifiche scritte valide per l'orale costituiscono peraltro una possibile (pur non esclusiva) modalità di verifica.

Tempi della correzione

Le prove scritte dovranno essere corrette e consegnate agli alunni nel più breve tempo possibile, e, comunque, non oltre i 10 giorni dalla loro effettuazione, se non in casi particolari e motivati.

Modalità del recupero/sostegno

La scuola attua corsi di sostegno e recupero nel corso dell'anno per gli studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, ne abbiano necessità.

Di norma sono attuati dopo la fine del primo trimestre. In ogni caso, sarà cura del Consiglio di classe segnalare eventuali necessità di intervento anche prima dei risultati del primo trimestre.

Sono previste diverse modalità:

- **Corsi specifici di recupero** su parti mirate del programma (da effettuarsi in qualunque momento dell'anno scolastico, anche con interventi di supporto da parte dei docenti dell'organico potenziato durante le ore curricolari, a seguito di risultati negativi, qualora il consiglio di classe ne ravveda e segnali la necessità);

- **Sportello didattico** per supportare richieste specifiche degli studenti in momenti del curriculum di maggiore complessità.
- **Sostegno metodologico** con attività di guida allo studio nei diversi campi disciplinari.

Voto di comportamento

La valutazione di comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. La griglia di valutazione del comportamento adottata dall'Istituto è allegata al presente documento.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva e per la sospensione di giudizio

In sede di scrutinio finale si promuovono alla classe successiva gli allievi che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti e acquisito le competenze ritenute necessarie per proseguire gli studi.

In presenza di insufficienze viene sospesa la valutazione per coloro che riportino insufficienze. Di norma, non si prevede che le insufficienze possano essere più di quattro.

Parametro comune di non promozione: gravi insufficienze nel complesso delle discipline, che non consentono al consiglio di classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente nell'attività scolastica successiva.

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di superamento del debito: difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso impegno e sostegno. Si ritiene di indicare generalmente in **quattro il limite massimo del numero di debiti formativi** che l'alunno può contrarre nello scrutinio finale, non limitando comunque l'autonomia del C.d.C. che può decidere per il bene dello studente, caso per caso, se sia utile e formativo ripetere l'anno scolastico.

I C. d C. possono procedere all'integrazione:

- sino a sei punti di bonus nelle classi dell'IPSASR, dell'IPSSCTA, dell'ITI e dell'ITC e del biennio del Liceo;
- sino a cinque punti nelle classi del triennio del liceo.

I punti di "bonus" vengono così conteggiati:

Con voto 5 = - 1 punto di bonus

Con voto 4 = - 2 punti di bonus

Con voto 3/2/1 = - 3 punti di bonus

Esempio

Esempio IPSAR, IPSSCTA, ITI, ITC e biennio	Materie insufficienti	Italiano: 5	Latino: 5	Matematica: 4	Inglese: 4
	6 Punti bonus	+1 p. bonus	+1 p. bonus	+ 2 p. bonus	+ 2 p. bonus

Liceo		= 6 fittizio	= 6 fittizio	= 6 fittizio	= 6 fittizio
	Si applica la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”				

Esempio Triennio Liceo	Materie insufficienti	Italiano: 4	Latino: 4	Matematica: 5	
	5 Punti bonus	+2 p.bonus	+2 p. bonus	+ 1 p. bonus	
		= 6 fittizio	= 6 fittizio	= 6 fittizio	
	Si applica la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”				

- Qualora lo stesso ragazzo superasse anche solo di un punto il bonus predefinito verrà respinto.
Esempio:

Esempio triennio	Materie insufficienti	Italiano: 4	Latino: 4	Inglese: 4	
	5 Punti bonus per Liceo Scientifico	+ 2 p. bonus	+ 2 p. bonus	+ 1 p. bonus	
		= 6 fittizio	= 6 fittizio	= 5 fittizio	
		Alunno RESPINTO			

Criteri per l'ammissione all'esame di Stato

L'ammissione all'esame di Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2018-19, è subordinata:

- al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento;
- alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato di ciascuno studente.

Il CdC può, con opportune e adeguate motivazioni, ammettere all'Esame di Stato studenti che non abbiano raggiunto il 6 in una disciplina.

Deroghe limite assenze

Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare tali limiti:

1. ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati.
2. Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una settimana.
3. Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze).
4. Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto.
5. Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo pre-parto, post parto e allattamento: in tal caso il numero delle ore di assenza consentite è incrementato del 15%.
6. Assenze dovute alle disposizioni relative alla prevenzione della diffusione del Covid-19, certificate dal medico o mediante autodichiarazione dei genitori.
7. Assenze dovute alla pratica sportiva agonistica a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo.

Attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico, con riguardo alla media dei voti (il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico).

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell'ambito delle bande di oscillazione stabilite dal D.Lgs 62/2017 per un punteggio massimo di p. 40 nell'arco dei tre anni. (Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento – art. 14, c.2, O.M. 90/01).

In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio, che verrà, invece, espresso nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

Individuazione della fascia sulla base della media dei voti

Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dall'Art. 15 del D.Lgs 62/2017 per l'assegnazione del credito scolastico in relazione alla media dei voti:

MEDIA VOTI	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5
$M < 6$	...	...	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NOTA: -M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

Condizioni per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia

Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene attribuito all'alunno ammesso alla classe successiva, all'unanimità, negli scrutini di fine anno (giugno).

Viene, pertanto, attribuito il credito nel punto più basso della banda nel caso in cui l'alunno risulti promosso con voto di Consiglio o promosso in sede di scrutinio finale differito (con sospensione del giudizio).

Corsi di recupero estivi e scrutini finali per gli alunni con sospensione del giudizio

La scuola, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, a partire dal 15 giugno svolge corsi di recupero per il saldo del debito; successivamente si svolgono le prove per il superamento del debito e gli scrutini finali. La formalizzazione definitiva degli scrutini finali resta a cura del Consiglio di Classe.

La promozione/non promozione degli alunni con sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di Classe tenuto conto della situazione iniziale del singolo alunno, dei progressi raggiunti con la frequenza dei corsi di recupero, desunti dal giudizio formulato dal docente che ha tenuto il corso (qualora l'alunno li abbia frequentati e non abbia provveduto in proprio) e dall'esito della prova di verifica svolta.